



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci



**La classificazione
e l'etichettatura
degli agrofarmaci.
Le nuove regole**

Finito di stampare nel mese di Marzo 2014
dalla Compagnia della Stampa - Massetti Rodella Editori, Roccafranca (BS)



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci



**La classificazione
e l'etichettatura
degli agrofarmaci.
Le nuove regole**



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

Autori

Questo documento, realizzato al fine di fornire indicazioni operative di supporto in merito al Regolamento CLP, è basato sulle conoscenze disponibili al momento della sua redazione e non sostituisce in alcun modo le norme di legge vigenti alle quali si rimanda per una completa ed esaustiva disamina della materia trattata.

A cura del "Comitato Produzione e Logistica" e del "Comitato Tecnico Normativo" di Agrofarma-Federchimica: Giovanni Arcangeli, Alessandro Boffi, Rita Bradascio, Luisella Calzato, Maria Grazia Camisa, Elisa Caporali, Roberto Castiglioni, Pietro Codazza, Oscar Colonetti, Mario Di Leva, Gabriele Fontana, Paolo Giannerini, Claudia Pirovano, Michela Ripamonti, Francesco Roveri, Roberta Villa, Andrea Zunelli.

Attività di coordinamento: Pasquale Cetola (Agrofarma-Federchimica).

Agrofarma-Federchimica ringrazia la Dr.ssa Maristella Rubbiani dell'Istituto Superiore di Sanità per la stesura della prefazione e per la revisione dei contenuti del documento.

Indice

Prefazione	7
1. Introduzione	15
2. Riferimenti normativi e tempistiche	19
Il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).....	20
Le schede dati di sicurezza.....	20
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.....	21
Il Regolamento (CE) 1107/2009 e l'autorizzazione degli agrofarmaci.....	24
3. Classificazione	27
Aspetti generali.....	27
Classificazione delle sostanze chimiche.....	28
Classificazione delle miscele.....	29
Principali cambiamenti apportati dal CLP.....	29
4. Etichettatura	35
Identificazione dei componenti.....	36
Pittogrammi di pericolo.....	36
Indicazioni di pericolo.....	37
Consigli di prudenza.....	37
Altre disposizioni di etichettatura.....	37
5. Imballaggio	63
Il Regolamento CLP e gli imballaggi.....	63
Dimensioni e caratteristiche dell'etichetta e dei suoi elementi...CLP e trasporto.....	64 65
6. La scheda dati di sicurezza	75
A cosa serve la scheda dati di sicurezza.....	75
La scheda dati di sicurezza a partire dal 1 giugno 2015.....	78
Quando fornire la scheda dati di sicurezza.....	78
Ogni quanto deve essere previsto un nuovo aggiornamento.....	79
7. Impatto del CLP sulle normative correlate	83
Seveso (D. Lgs. 334/1999 e smi).....	83
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).....	83
Rifiuti (Allegato D e I - Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e smi).....	84
Ecotassa - contributo per la sicurezza alimentare.....	84
Archivio Preparati Pericolosi (art. 45 CLP e D. Lgs. 65/2003).....	85
Appendice – La distribuzione degli agrofarmaci	89
La legislazione di riferimento.....	89
La commercializzazione.....	89
L'autorizzazione all'acquisto.....	92
Lo stoccaggio dei prodotti.....	93

Prefazione

Dr.ssa Maristella Rubbiani
Direttore del Reparto di
"Valutazione del pericolo di preparati e miscele"
Centro Nazionale Sostanze Chimiche
Istituto Superiore di Sanità
Roma

Il presente documento di orientamento è stato redatto per comprendere in maniera più precisa i requisiti del Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP o semplicemente CLP) entrato in vigore il 20 gennaio 2009, in particolare per l'applicazione alle miscele di uso fitosanitario al fine di acquisire una conoscenza del Regolamento CLP e delle sue implicazioni e ipotizzare le possibili ricadute sulla propria attività professionale.

In particolare, questa guida è stata redatta per tutti gli attori della catena di distribuzione che immettono sul mercato sostanze o miscele di uso fitosanitario e che devono applicare le nuove regole di classificazione, etichettatura e imballaggio stabilite dal Regolamento CLP in visione delle importanti scadenze previste da questo regolamento in applicazione alla riclassificazione delle miscele.

La Direttiva 67/548/CEE concernente le sostanze pericolose (DSP), la Direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi (DPP) e il Regolamento CLP prevedono la disciplina comunitaria in materia di:

- classificazione;
- etichettatura;
- imballaggio.

Il Regolamento CLP è un atto legislativo orizzontale che disciplina le sostanze e le miscele in generale. Per talune sostanze e miscele chimiche, come ad esempio i prodotti fitosanitari o i biocidi, gli elementi di etichettatura introdotti con il Regolamento CLP debbono essere integrati dagli altri elementi previsti dalla pertinente normativa di settore.

Il Regolamento CLP riguarda la fornitura e l'utilizzo di sostanze chimiche e miscele ma non rientra nel suo ambito il trasporto. La classificazione per il trasporto è disciplinata dalla Direttiva quadro 2008/68/CE che attua l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).

Il Regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, con diverse scadenze a partire dalla data di applicazione. L'articolo 61 del Regolamento

CLP contiene disposizioni transitorie che definiscono due scadenze che riguardano la classificazione, la comunicazione del pericolo e l'imballaggio di sostanze e miscele pericolose, ossia il 1 dicembre 2010 e il 1 giugno 2015.

Dal 1 dicembre 2010 il Regolamento CLP sostituisce la DSP per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze:

- le sostanze devono essere classificate conformemente alla DSP e al Regolamento CLP;
- le sostanze devono essere etichettate e imballate unicamente in conformità al Regolamento CLP, tuttavia le sostanze già classificate, etichettate e imballate in base alla DSP e immesse sul mercato (ossia "sugli scaffali") prima del 1 dicembre 2010 devono soltanto essere rietichettate e reimballate entro il 1 dicembre 2012;
- fino al 1 giugno 2015 le miscele devono continuare a essere classificate, etichettate e imballate conformemente alla DPP, tuttavia una miscela può anche essere classificata, etichettata e imballata conformemente al Regolamento CLP prima di tale data. In questo caso, le disposizioni della DPP relative all'etichettatura e all'imballaggio non si applicano più alla miscela. Ne consegue che l'etichettatura e l'imballaggio devono rispettare le disposizioni del Regolamento CLP;
- fino al 1 giugno 2015 la classificazione di una sostanza conformemente alla DSP deve essere riportata nella scheda dati di sicurezza (SDS), oltre alla classificazione a norma del Regolamento CLP. Ciò vale per le schede dati di sicurezza relative alle sostanze in quanto tali e per le schede dati di sicurezza relative alle miscele contenenti tali sostanze;
- fino al 1 giugno 2015 se una miscela è classificata, etichettata e imballata conformemente al Regolamento CLP, la classificazione ai sensi di tale regolamento deve figurare nella scheda dati di sicurezza, insieme alla classificazione basata sulla DPP. Tuttavia un fornitore può scegliere di identificare la classificazione CLP di una miscela prima di applicare integralmente il Regolamento CLP. In questo caso, il fornitore può includere questa informazione nella scheda di dati di sicurezza di accompagnamento, alla voce "Altre informazioni".

Dal 1 giugno 2015 il Regolamento CLP sostituisce la DPP per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle miscele:

- le sostanze devono essere classificate soltanto conformemente al Regolamento CLP;
- le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate unicamente in conformità al Regolamento CLP, tuttavia le miscele già classificate, etichettate e imballate in base alla DPP e immesse sul mercato (ossia "sugli

scaffali”) prima del 1 giugno 2015 devono soltanto essere rietichettate e reimballate entro il 1 giugno 2017;

- le classificazioni delle sostanze e delle miscele conformemente al Regolamento CLP devono essere fornite nella scheda dati di sicurezza. Le registrazioni presentate prima del 1 dicembre 2010 devono contenere la classificazione e l’etichettatura in conformità alla DSP;
- le domande di autorizzazione presentate dopo il 1 giugno 2015 devono contenere soltanto la classificazione in conformità al Regolamento CLP.

Il Regolamento CLP

Allo scopo di favorire il commercio mondiale e al contempo di tutelare la salute umana e l’ambiente, nell’arco di un periodo di 12 anni nell’ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU), sono stati definiti con estrema attenzione i criteri armonizzati per la classificazione e l’etichettatura ed i principi generali per la loro applicazione. Il risultato è stato denominato GHS (Globally Harmonized System). http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

Il Regolamento CLP fa seguito alla decisione con la quale la Commissione europea ha ribadito la propria intenzione di integrare nel diritto comunitario i criteri del GHS concordati a livello internazionale.

Il Regolamento CLP è attualmente basato sulle previsioni del GHS dell’ONU e tiene conto delle modalità operative e delle procedure fondamentali previste dalla DSP e dalla DPP ed è pertanto simile, ma non identico, per quanto riguarda il modo in cui il GHS viene introdotto nel quadro giuridico dei paesi al di fuori dell’Unione europea. Il Regolamento CLP è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, e sostituirà nel corso del tempo la DSP e la DPP, che saranno abrogate dopo il 1 giugno 2015.

Al pari delle precedenti direttive comunitarie in materia di classificazione ed etichettatura, una delle principali finalità del Regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla come pericolosa. Una volta che tali proprietà sono state individuate e la sostanza o miscela è stata classificata di conseguenza, i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di sostanze e miscele (nonché i produttori e gli importatori di taluni articoli specifici) devono comunicare i pericoli identificati di tali sostanze o miscele ad altri soggetti della catena d’approvvigionamento, fra cui i consumatori.

Il pericolo di una sostanza o miscela è il potenziale di tale sostanza o miscela di causare danni e dipende dalle proprietà intrinseche della sostanza o miscela. A questo proposito, la valutazione del pericolo è il processo attraverso il quale vengono valutate le informazioni relative alle proprietà intrinseche di

una sostanza o miscela per determinare la loro potenziale pericolosità. Nei casi in cui la natura e la gravità di un pericolo identificato rispondano ai criteri di classificazione, la classificazione di pericolo è l'attribuzione attraverso una descrizione standardizzata di questo pericolo ovvero la capacità di una sostanza o di una miscela di causare danni alla salute umana o all'ambiente.

La classificazione deve riflettere il tipo e la gravità dei pericoli intrinseci di una sostanza o miscela. Non deve essere confusa con la valutazione del rischio che pone in relazione un determinato pericolo con l'esposizione effettiva degli esseri umani o dell'ambiente alla sostanza o miscela che presenta tale pericolo. Il primo step della valutazione del rischio è tuttavia l'identificazione e la valutazione del pericolo.

Il CLP e i prodotti fitosanitari

Le disposizioni del Regolamento CLP si applicano integralmente a ogni sostanza o miscela incluse quelle sostanze e quelle miscele disciplinate da altri regolamenti di settore come il Regolamento (UE) 528/2012 in materia di biocidi ed il Regolamento (CE) 1107/2009 in materia di fitofarmaci. Il Regolamento CLP non sostituisce in alcun modo le previste disposizioni specifiche ma si aggiunge ad esse.

Ciò significa in pratica che le sostanze attive e i biocidi o i prodotti fitosanitari (miscele) devono essere classificati ed etichettati in conformità al Regolamento CLP. Inoltre devono essere considerate le informazioni supplementari previste dai regolamenti specifici che possono costituire informazioni di etichettatura supplementari ai fini del Regolamento CLP (articolo 25 del Regolamento CLP).

Le sostanze che sono sostanze attive ai sensi dei suddetti regolamenti specifici sono di norma soggette alla classificazione e all'etichettatura armonizzate, vale a dire che vengono armonizzate tutte le classificazioni di pericolo e gli elementi di etichettatura attraverso le procedure previste dall'Agenzia delle sostanze chimiche ECHA.

Si tratta di una differenza rispetto ad altre sostanze per le quali vengono armonizzate soltanto la classificazione e gli elementi di etichettatura per le sostanze CMR e sensibilizzanti delle vie respiratorie, mentre altre classificazioni e i relativi elementi di etichettatura vengono armonizzati soltanto caso per caso se si fornisce una giustificazione che dimostri la necessità di tale azione a livello comunitario (articolo 36, paragrafo 2, del Regolamento CLP). In relazione alle proposte di classificazione armonizzata, si noti che per le sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari o nei biocidi possono presentare proposte soltanto le Autorità competenti degli Stati membri, ma non le imprese.

Se si desidera modificare la composizione di un biocida o di un prodotto fitosanitario, si deve richiedere una modifica della registrazione o dell'autorizzazione di tale prodotto all'Autorità competente pertinente dello Stato membro in cui lo si immette sul mercato. Nella richiesta deve essere indicato che è stato necessario rivedere la classificazione del proprio prodotto a seguito di una modifica della sua composizione, se del caso.

Qualora si rendessero disponibili informazioni che hanno come conseguenza l'aggiornamento della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza o miscela rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CLP, l'aggiornamento deve essere eseguito in conformità alle disposizioni del Regolamento CLP (articolo 30 del Regolamento CLP). Tuttavia, qualora la sostanza o il prodotto (miscela) rientri nel campo di applicazione delle disposizioni specifiche per fitosanitari e biocidi e sia soggetto a una decisione di autorizzazione o di registrazione in conformità ad uno dei suddetti regolamenti, si applicano anche i requisiti delle medesime (articolo 15, paragrafo 5 e articolo 30, paragrafo 3, del Regolamento CLP).

Come gestire l'applicazione del CLP alle miscele fitosanitarie

La prima fase consiste nell'acquisire una conoscenza del Regolamento CLP (e questa guida vuole esserne un supporto) e delle sue implicazioni e ricadute sulla propria attività professionale, ad esempio:

- sviluppando un inventario delle proprie sostanze e miscele (comprese le sostanze contenute in miscele), indicando chi sono i propri fornitori e clienti e il modo in cui le utilizzano. È probabile che la maggior parte di tali informazioni sia già stata raccolta in relazione al Regolamento REACH;
- valutando la necessità di una formazione professionale del personale tecnico e normativo adeguato nella propria organizzazione;
- controllando il sito web della propria autorità competente e dell'Agenzia ECHA per tenersi aggiornati sugli sviluppi delle normative e dei relativi orientamenti;
- rivolgendosi alle proprie associazioni di categoria per sapere quale tipo di assistenza possono offrire.

In particolare, operativamente:

- applicare i criteri del Regolamento CLP alle proprie sostanze e miscele o utilizzare le classificazioni esistenti e le tabelle di conversione di cui all'allegato VII in caso non si disponga di alcun dato sulle proprie sostanze o miscele;
- considerare tutte le sostanze o miscele attualmente non pericolose ai

sensi della DSP e della DPP, in quanto in base al Regolamento CLP alcune sostanze o miscele in precedenza non pericolose possono essere classificate come pericolose;

- tenere in considerazione i termini per la registrazione a norma del Regolamento REACH per quanto riguarda le proprie sostanze e le informazioni che possono essere disponibili su tali sostanze. Può essere necessario contattare i propri fornitori per ottenere maggiori informazioni;
- contattare i propri fornitori per sapere come anticipano il Regolamento CLP e come il regolamento influirà sulle sostanze o miscele utilizzate;
- se si formulano nuove miscele utilizzando altre miscele come ingredienti (miscele all'interno di miscela), è necessario contattare i propri fornitori per richiedere quali informazioni saranno disponibili sulla miscela e i relativi componenti, anche attraverso le schede dati di sicurezza. Analogamente, se si forniscono miscele a clienti che le usano per formulare altre miscele, deve essere considerato il modo in cui si condivideranno con loro informazioni sulla miscela e i relativi componenti;
- fornire le informazioni agli Stati membri delle proprie miscele classificate come pericolose secondo quanto previsto dell'articolo 45 del CLP.

E soprattutto considerare:

- periodi di transizione per sostanze e miscele;
- nuove classificazioni delle sostanze e dei coformulanti;
- costi e risorse legati alla classificazione e all'etichettatura delle proprie sostanze e miscele;
- tempistiche legate alle scadenze relativamente alla stagionalità del prodotto;
- tempistiche legate allo smaltimento scorte;
- tempistiche legate alla revisione concettuale ed editoriale di etichette e schede di sicurezza;
- implicazioni per le normative a valle come, ad esempio, la quantità di materiale pericoloso che è possibile stoccare nel proprio sito (Seveso II), le modalità di smaltimento dei rifiuti pericolosi, la sicurezza sul luogo di lavoro e indumenti di protezione per i propri lavoratori;
- possibilità che un maggior numero di miscele risulti classificato rispetto al precedente sistema, con conseguenze in termini di disciplinari, eco-tassa, etc.



Capitolo

1

1. Introduzione

Questo documento fornisce indicazioni sulle disposizioni e sugli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling & Packaging - CLP) delle sostanze e delle miscele e dal Regolamento (UE) 453/2010 riguardante la redazione delle schede dati di sicurezza (SDS).

Il documento è stato preparato per aiutare tutti gli attori della catena di distribuzione degli agrofarmaci (o prodotti fitosanitari o fitofarmaci) a comprendere in maniera più precisa i requisiti richiesti dalle suddette norme comunitarie e per consentire di orientarsi in maniera corretta ed efficace tra gli obblighi e gli adempimenti previsti.

Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) è entrato in vigore nella Comunità europea il 20 gennaio 2009 ed è diretto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele (anche dette preparati), inclusi biocidi e agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo.

Il CLP sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, la Direttiva 67/548/CEE conosciuta anche come Direttiva sostanze pericolose (DSP) e la Direttiva 1999/45/CE conosciuta anche come Direttiva preparati pericolosi (DPP), abrogandole completamente a decorrere dal 1 giugno 2015.

Il Regolamento CLP, applicando nella Comunità europea i criteri internazionali mutuati dal sistema di classificazione globale armonizzato GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) delle Nazioni Unite (ONU), ha l'obiettivo di armonizzare i criteri per la classificazione e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose garantendo la libera circolazione delle stesse e al contempo un elevato livello di protezione per la salute dell'uomo e per la tutela dell'ambiente.

L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura è obbligatoria dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele.

Il Regolamento CLP introduce, quindi, importanti cambiamenti anche per il mercato degli agrofarmaci e in particolare:

- la classificazione delle sostanze e delle miscele;
- la riformulazione delle etichette di pericolo, nelle quali muteranno gli attuali pittogrammi di pericolo, le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio "R" e i consigli di prudenza "S";
- la revisione delle SDS (riformulazione).

Le disposizioni del Regolamento CLP si applicano integralmente a tutte le sostanze e miscele immesse sul mercato dell'Unione europea, ivi comprese quelle per le quali l'immissione sul mercato è disciplinata da specifiche norme settoriali, quali il Regolamento (UE) 528/2012 relativo ai biocidi e il Regolamento (CE) 1107/2009 relativo agli agrofarmaci, pur non sostituendo in alcun modo le disposizioni presenti in queste normative di settore.

Ciò significa in pratica che le sostanze attive e le miscele, sia di biocidi che di agrofarmaci, devono essere classificate ed etichettate in conformità al Regolamento CLP e, nel contempo, devono anche tenere conto delle informazioni supplementari previste dai regolamenti specifici di settore che possono costituire informazioni di etichettatura aggiuntive.

Le implicazioni che il Regolamento CLP proietta su queste normative europee, e su alcune normative nazionali come il D.P.R. 290 del 2001 (produzione, immissione in commercio e vendita di agrofarmaci), contribuiscono ad aumentare la complessità della materia trattata.

Inoltre, le nuove disposizioni introdotte dal CLP vedono una ricaduta su diverse normative correlate che fanno riferimento ai criteri di classificazione ed etichettatura, quali la normativa sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro, la normativa sui rifiuti e la disciplina Seveso.

In tale contesto va inoltre considerato che qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela pericolosa deve fornire al destinatario la scheda dati di sicurezza SDS (art. 31 del Regolamento REACH). La SDS rappresenta il principale strumento documentale di trasmissione lungo la catena di approvvigionamento delle informazioni sulle sostanze e sulle miscele pericolose in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di identificazione dei pericoli, di corretto impiego negli ambienti di lavoro e di protezione dell'ambiente. La struttura della SDS è quella stabilita dal Regolamento (UE) 453/2010 che modifica l'allegato II del REACH con adeguamento al CLP per formato, contenuti, linguaggio e scadenze.

Per la redazione di questo opuscolo ci siamo avvalsi dell'esperienza e della competenza di esperti aziendali del settore agrofarmaceutico. Ci auguriamo che il presente documento aiuti a comprendere meglio questi importanti cambiamenti per il settore degli agrofarmaci e adempiere correttamente gli obblighi previsti dai nuovi regolamenti comunitari riguardanti la classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e la redazione delle SDS, che sono stati analizzati anche alla luce del loro impatto sulle altre normative correlate, considerando anche i collegamenti con la normativa ADR (Accord Dangereuses Route) sui trasporti.

The image features a teal background with several overlapping, organic, rounded shapes in a darker shade of teal. The shapes are interconnected, creating a network-like pattern. In the center-left, a dark teal circle contains the word "Capitolo" in white. To its right, a larger dark teal circle contains the number "2" in white. Other similar shapes are scattered around, some containing no text, and some partially cut off by the edges of the frame.

Capitolo

2

2. Riferimenti normativi e tempistiche

Nel 1999 il Consiglio dei Ministri per l'ambiente dell'Unione europea dà incarico alla Commissione di riformare l'insieme delle norme riguardanti la sicurezza dei prodotti chimici, che pur aveva visto pochi mesi prima l'ultimo aggiornamento con la Direttiva preparati pericolosi 1999/45/CE, nota come DPD, ancora basata sull'impianto originale del primo provvedimento di questo ambito, ovvero la Direttiva 67/548/CEE. Il primo prodotto di questo mandato è stato un Libro Bianco, che sarebbe confluito più tardi, dopo un complesso dibattito, nel Regolamento (CE) 1907/2006, conosciuto con l'acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) il cui complesso meccanismo di attuazione ha richiesto l'istituzione dell'European Chemical Agency (ECHA) sita a Helsinki. La traduzione in italiano della sigla REACH rende ragione degli scopi di questo Regolamento: Registrazione, Valutazione, Autorizzazione delle sostanze chimiche.

Poco dopo l'Unione europea provvede anche a adottare un nuovo schema armonizzato a livello mondiale, proposto dalle Nazioni Unite con la sigla GHS (Globally Harmonized System), per la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura sia delle sostanze chimiche (nel caso degli agrofarmaci i principi attivi e gli altri componenti delle formulazioni), che delle miscele (nel caso degli agrofarmaci, le formulazioni, ex preparati). Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per la prima volta riunisce in un solo provvedimento sia le norme riguardanti le sostanze, sia quelle riguardanti le miscele, prevedendo l'obbligo di applicazione nel dicembre del 2010 per le prime e nel giugno del 2015 per le seconde.

Gli agrofarmaci, o prodotti fitosanitari secondo la dizione ufficiale, rientrano pienamente nelle nuove norme e anche il Regolamento (CE) 1107/2009, che ne regola l'autorizzazione, ne tiene conto.

Le nuove norme di classificazione, imballaggio ed etichettatura (CLP) rappresentano un cambiamento importante che impegna in primo luogo i produttori, ma che riguarda l'intera catena commerciale, chiamata a contribuire attraverso la propria competenza professionale al pieno rispetto delle regole poste a protezione della salute e dell'ambiente.

2.1 Il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

Il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) è un Regolamento dell'Unione europea, adottato con l'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dai possibili rischi derivanti dai prodotti chimici.

Il REACH attribuisce ai produttori l'onere di documentare scientificamente i potenziali rischi attribuibili alle singole sostanze chimiche, che fabbricano o vendono nel territorio dell'Unione europea, e contemporaneamente di indicare come gestire questi rischi. Il compito dei produttori è infatti di dimostrare che i loro prodotti possono essere usati in sicurezza, comunicando adeguatamente agli utilizzatori come gestire al meglio i rischi eventuali derivanti dall'utilizzo.

Nel caso in cui alcuni rischi non possano essere gestiti in modo efficace, le autorità possono limitare in modi diversi l'uso di queste sostanze e, in prospettiva, portare alla sostituzione di quelle più rischiose.

2.2 Le schede dati di sicurezza

Le schede dati di sicurezza (SDS) sono documenti sintetici che riportano in modo conciso tutte le caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche, ambientali e la classificazione di una sostanza chimica o di una miscela, compresi gli agrofarmaci, obbligatorie se pericolosi.

Le SDS sono articolate in 16 diverse sezioni dove sono indicati i dati essenziali per l'identità, le caratteristiche chimico-fisiche, la reattività, la tossicologia, l'ecotossicologia e il comportamento ambientale, ma che riportano anche altre importanti informazioni su come proteggere gli operatori, come manipolare correttamente i prodotti e gestire eventuali incidenti come incendi, versamenti accidentali o contatti involontari.

Lo scopo di queste schede è di comunicare nella lingua locale tutte queste informazioni lungo l'intera catena di produzione e di distribuzione dei prodotti chimici, in modo che siano sempre disponibili per consentire un uso sicuro di tutti i prodotti.

I fornitori hanno il dovere di consegnare le schede di sicurezza, costantemente aggiornate, ai loro clienti. I produttori di agrofarmaci e i distributori sono ovviamente soggetti a questi obblighi.

Le schede dati di sicurezza, sono compilate secondo le indicazioni del Regolamento (UE) 453/2010 che modifica l'Allegato II del Regolamento REACH per adeguarlo al Regolamento CLP, costituendo un sistema informativo che assieme all'etichettatura di pericolo garantisce la sicurezza di operatori e consumatori.

2.3 Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

L'applicazione del Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) agli agrofarmaci e ai principi attivi comporta cambiamenti significativi per la classificazione e per l'etichettatura dei prodotti.

Il Regolamento CLP è lo strumento con cui l'Unione europea ha recepito il GHS (Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals), un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale.

Il CLP sostituisce le precedenti direttive comunitarie relative alle sostanze e ai preparati pericolosi, introducendo importanti cambiamenti per tutta l'industria chimica, compresi i principi attivi degli agrofarmaci e gli agrofarmaci stessi.

Nuovi criteri di classificazione e nuovi simboli per pericoli specifici sono stati introdotti e prendono il posto dei precedenti sulle etichette di sostanze e prodotti.

Di conseguenza anche le schede dati di sicurezza richiedono di essere aggiornate alle nuove norme.

I tempi di attuazione

Il Regolamento CLP è stato pubblicato alla fine del 2008 ed è entrato in vigore nel 2009, prevedendo un periodo transitorio di attuazione suddiviso in due fasi per permettere un passaggio graduale al nuovo sistema, il primo relativo alle sostanze (i principi attivi e gli altri componenti nel caso degli agrofarmaci), il secondo relativo alle miscele (i formulati nel caso degli agrofarmaci).

Tabella 2.1 Riferimenti normativi, ambiti di applicazione e tempistiche delle norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio.

Riferimento normativo	Ambito di applicazione	Tempistiche
Direttiva 1999/45/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi	Classificazione, imballaggio ed etichettatura di tutti i preparati chimici (miscele di più componenti), compresi gli agrofarmaci.	30 luglio 2004 per applicazione obbligatoria ad agrofarmaci e biocidi (preparati che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 91/414/CEE o della Direttiva 98/8/CE). • 30 luglio 2002 per tutti gli altri preparati.
Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) 1907/2006	Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze (principi attivi e altri componenti) e delle miscele (formulati), compresi gli agrofarmaci.	Applicazione obbligatoria dal 1 dicembre 2010 per le sostanze • Applicazione obbligatoria dal 1 giugno 2015 per i preparati • Fino al 31 maggio 2017 consentite classificazione, etichettatura e imballaggio secondo le norme precedenti per le miscele già immesse sul mercato al 1 giugno 2015
Regolamento (UE) 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)	Adozione delle schede di sicurezza con il nuovo formato	Applicazione obbligatoria Allegato I dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e le miscele immesse sul mercato da questa data • Applicazione obbligatoria Allegato I dal 1 dicembre 2012 per tutte le miscele • Applicazione obbligatoria Allegato II dal 1 giugno 2015 per tutte le sostanze e le miscele

La scadenza per la riclassificazione dei principi attivi (sostanze) è ormai trascorsa (1 dicembre 2010), mentre per i formulati la riclassificazione e la rietichettatura devono essere adottate entro il 1 giugno 2015. Per i prodotti già presenti sul mercato a questa data è concessa una proroga addizionale di due anni per la riclassificazione e la rietichettatura. I produttori possono però adottare volontariamente i nuovi criteri prima che essi diventino obbligatori.

Durante questo periodo di transizione il vecchio sistema, la nuova classificazione e le nuove etichette si trovano a convivere.

Nuova classificazione e nuove etichette

Il nuovo sistema introduce importanti novità:

- nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente;
- avvertenze che indicano il relativo livello di gravità di un particolare pericolo ("Pericolo" o "Attenzione");
- nuovi pittogrammi (i simboli "riquadri" a forma di diamante o rombo);
- nuova codifica delle indicazioni di pericolo;
- introduzione delle "Informazioni supplementari" di etichettatura.

Imballaggi e trasporto

La normativa ADR sta cercando di allinearsi, per quanto concerne i criteri di classificazione, al GHS e quindi al Regolamento CLP. Attualmente però si è allineata solamente nei criteri per le Classi 3 (Liquidi infiammabili), 6.1 (Materie tossiche), 9 (Materie pericolose per l'ambiente acquatico). Inoltre i test per i pericoli chimico-fisici previsti dal CLP sono gli stessi dell'ADR.

I requisiti degli imballaggi per il trasporto delle merci pericolose vengono valutati sulla base delle indicazioni specifiche della normativa ADR (omologazione dell'imballaggio).

L'etichettatura ADR, benché richiami visivamente i pittogrammi del CLP, è differente e deve essere apposta sugli imballaggi secondo le regole specifiche dell'ADR; l'interazione tra l'etichettatura ADR e quella del CLP è invece disciplinata dall'art. 33 del CLP.

Altre indicazioni riguardano gli imballaggi più piccoli (tipicamente sotto i 125 ml) per i quali è possibile ridurre, in certe condizioni, parte delle normali indicazioni. Per gli imballaggi destinati al grande pubblico, infine, sono previste obbligatoriamente, per alcune categorie di pericolo, le chiusure di sicurezza e i segnali tattili di pericolo.

2.4 Il Regolamento (CE) 1107/2009 e l'autorizzazione degli agrofarmaci

Gli agrofarmaci sono autorizzati nell'Unione europea in base al Regolamento (CE) 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L'autorizzazione, che segue una procedura comunitaria molto rigorosa, deve contenere anche una classificazione del prodotto.

Il Regolamento (CE) 1107/2009, ormai entrato pienamente in vigore (anche l'Italia ha già adattato le sue norme nazionali con il D.P.R. 55/2012) ha reso particolarmente rigoroso il procedimento mediante il quale un agrofarmaco può essere immesso sul mercato. L'autorizzazione, comunemente conosciuta come "registrazione", prevede la valutazione di un pacchetto di dati, compresi quelli che forniscono gli elementi necessari alla classificazione del prodotto.

La classificazione, redatta secondo i requisiti del Regolamento CLP, rappresenta un elemento fondamentale dell'etichetta di ogni prodotto, con i relativi simboli e le diverse avvertenze e frasi.

Anche se già da ora è possibile adottare al momento dell'autorizzazione le nuove norme di classificazione ed etichettatura, la maggior parte degli agrofarmaci è ancora in commercio con le etichette conformi alle norme precedenti. Ciò non sarà più possibile per i nuovi prodotti immessi sul mercato dal 1 giugno 2015, mentre per quelli già in commercio il processo di adeguamento dovrà comunque concludersi entro il 1 giugno 2017. I produttori e le autorità competenti sono impegnate fin d'ora, collaborando reciprocamente, nella definizione delle procedure per il processo di aggiornamento.

Questo processo di adeguamento comporterà naturalmente un periodo di transizione in cui prodotti che rispettano vecchie e nuove regole di etichettatura e classificazione convivranno nei magazzini e sugli scaffali. Questa situazione richiederà agli operatori l'impegno a smaltire le vecchie confezioni allo scadere del 1 giugno 2017.

The image features a solid orange background with several overlapping, organic, rounded shapes in a darker shade of orange. On the left, a circular shape contains the word "Capitolo" in white. To its right, another circular shape contains the number "3" in white. The overall design is minimalist and modern.

Capitolo

3

3. Classificazione

3.1 Aspetti generali

La legislazione stabilisce che ogni sostanza o miscela (che sia prodotta o importata nel territorio della UE e immessa sul mercato) deve essere valutata in base alle sue proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche al fine di individuare le potenziali pericolosità per l'uomo e per l'ambiente.

La classificazione di una sostanza viene quindi stabilita esclusivamente in base alla sua pericolosità intrinseca: vengono identificate e classificate le proprietà pericolose determinate in base agli effetti chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici, a breve e a lungo termine, sulla salute umana e sugli organismi viventi e sull'ambiente.

Una sostanza è quindi definita pericolosa se in base alle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche viene classificata nelle categorie di pericolo previste dalle normative vigenti.

Ogni sostanza o miscela deve essere dotata di una etichetta, sulla quale devono essere riportate le informazioni sulla pericolosità e le avvertenze da osservare in caso di utilizzo e di un imballaggio conforme alla norma e idoneo al prodotto contenuto.

Nel caso sia classificata come pericolosa anche di una scheda dati di sicurezza (SDS), aggiornata e redatta secondo quanto previsto dal Regolamento REACH e dal Regolamento (UE) 453/2010.

Chiunque immette in circolazione un prodotto pericoloso è tenuto inoltre a fornire adeguate informazioni a chi lo utilizza e a chi è chiamato a intervenire per la gestione di emergenze connesse agli scenari ipotizzabili.

In Europa le normative che disciplinavano la classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi erano rispettivamente la Direttiva 67/548/CEE (DSP) e la Direttiva 1999/45/CE (DPP) recepite in Italia dal D. Lgs. 52/1997 e dal D. Lgs. 65/2003.

Scopo principale delle norme era quello di identificare tutti i pericoli potenziali presentati dalle sostanze, distinti in classi in base a:

1. proprietà chimico-fisiche (sicurezza);
2. effetti tossicologici (salute);
3. effetti ecotossicologici e di destino ambientale (ambiente).

Il Regolamento CLP, che sostituisce la legislazione precedente, costituisce il recepimento europeo del GHS (Globally Harmonised System), sviluppato dall'ONU, programma volontario mondiale nato dalla necessità di armonizzare la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche. Il Regolamento CLP definisce i criteri e la modalità con cui tali informazioni devono essere fornite, mentre spetta all'industria la proposta di classificare le sostanze e le miscele in base ai pericoli identificati.

3.2 Classificazione delle sostanze chimiche

Le sostanze chimiche da immettere sul mercato possono essere classificate attraverso due diverse procedure:

- **utilizzo delle classificazioni armonizzate**, ovvero la classificazione di una sostanza è adottata a livello comunitario. L'Allegato VI del Regolamento CLP riporta l'elenco delle classificazioni armonizzate e riporta le classificazioni già pubblicate con ATP (Adeguamento al Processo Tecnico) della Direttiva 67/548/CE. In particolare, le sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie (categoria 1), CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) e le sostanze attive per agrofarmaci o biocidi sono oggetto di tale armonizzazione, mentre altre sostanze potranno esserlo nei casi in cui venga dimostrata la necessità di un'armonizzazione o venga evidenziato un effetto non precedentemente considerato di quelli summenzionati. Tutte le precedenti classificazioni armonizzate dall'Allegato VI del CLP sono state convertite in classificazione armonizzate secondo i requisiti previsti dal CLP. L'utilizzo di una classificazione armonizzata è obbligatorio per i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle.
- **autoclassificazione applicando i criteri previsti dal Regolamento CLP**, ovvero la classificazione di una sostanza è prevista autonomamente dal fabbricante, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle della sostanza sulla base dei dati in suo possesso. L'autoclassificazione viene effettuata quando non esiste una classificazione armonizzata (vedi punto 1 sopra riportato) o se è disponibile una classificazione armonizzata soltanto per determinati pericoli.

Le sostanze attive disciplinate dal Regolamento (CE) 1107/2009 relativo ai prodotti fitosanitari sono soggette alle procedure di classificazione ed etichettatura armonizzata. Questo significa che la decisione relativa alla classificazione di queste sostanze è adottata a livello comunitario. L'uso della classificazione armonizzata di una sostanza è obbligatoria.

3.3 Classificazione delle miscele

Per le miscele, la classificazione è proposta autonomamente dal responsabile dell'immissione in commercio.

Così come la Direttiva preparati pericolosi 1999/45/CE (DPP), anche il CLP prevede che le miscele siano classificate sulla base degli stessi pericoli identificati per le sostanze. Le miscele vanno classificate secondo i principi stabiliti nell'Allegato I del CLP. Per determinare la classificazione di una miscela vengono utilizzati principalmente i dati disponibili sulle miscele ed eventuali prove sperimentali. Nel caso in cui non siano a disposizione tali dati, la classificazione può essere sviluppata attraverso il confronto tra miscele simili o attraverso il calcolo applicato utilizzando la classificazione armonizzata eventualmente disponibile sulle singole sostanze contenute nella miscela.

Cambiando i criteri e i valori soglia rispetto alla DPP anche la classificazione, per alcune miscele, cambia; è solo un modo diverso per classificare i pericoli correlati alla miscela che restano sempre gli stessi.

3.4 Principali cambiamenti apportati dal CLP

Il Regolamento CLP presenta alcune differenze relative alla terminologia, ai criteri di classificazione e agli elementi di etichettatura rispetto alle precedenti normative.

I principali cambiamenti apportati dal CLP sono:

1. una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma **miscela**;
1. le sostanze, in base alla **natura del pericolo**, sono divise in **classi** di pericolo, a loro volta suddivise in **categorie** che ne specificano la **gravità**. Le classi e le categorie di pericolo previste dal CLP sono differenti da quelle previste dalla precedente normativa. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi Risk e Safety) e le nuove (frasi Hazard e Precautionary);

Il Regolamento CLP suddivide i pericoli in quattro classi: chimico-fisici, tossicologici, ecotossicologici e di destino ambientale, supplementari. (Tab. 3.1).

Tabella 3.1 Classi di pericolo del CLP.

Classi di pericolo chimico-fisico	<p>Esplosivi</p> <p>Gas infiammabili</p> <p>Aerosol infiammabili</p> <p>Gas comburenti</p> <p>Gas sotto pressione</p> <p>Liquidi infiammabili</p> <p>Solidi infiammabili</p> <p>Sostanze e miscele autoreattive</p> <p>Liquidi piroforici</p> <p>Solidi piroforici</p> <p>Sostanze e miscele autoriscaldanti</p> <p>Sostanze e miscele che a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili</p> <p>Liquidi comburenti</p> <p>Solidi comburenti</p> <p>Perossidi organici</p> <p>Sostanze e miscele corrosive per i metallici</p>
Classi di pericolo per la salute umana	<p>Tossicità acuta</p> <p>Corrosione/irritazione della pelle</p> <p>Gravi lesioni oculari/irritazione oculare</p> <p>Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle</p> <p>Mutagenicità sulle cellule germinali</p> <p>Cancerogenicità</p> <p>Tossicità per la riproduzione</p> <p>Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)</p> <p>Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)</p> <p>Pericolo in caso di aspirazione</p>
Classe di pericolo per l'ambiente	Pericoloso per l'ambiente acquatico
Classe di pericolo supplementare (UE)	Pericolose per lo strato di ozono

- le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma sono sostituite da un'avvertenza che può essere identificata attraverso le parole “**pericolo**” o “**attenzione**”;
- le frasi di rischio (frasi R = Risk) vengono sostituite con **indicazioni di**

- pericolo (frasi H = Hazard).** Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericoli chimico-fisici, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione. L'Unione europea si è riservata di inserire codici di pericolo supplementari (EUH seguito da un numero a tre cifre) non presenti nel sistema GHS;
4. le frasi di prudenza (frasi S = Safety) vengono sostituite con **consigli di prudenza (frasi P = Precautionary)**. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione;
 5. vengono modificati i **pittogrammi** e i **simboli** di pericolo.



Capitolo

4

4. Etichettatura

Tabella riassuntiva dei principali cambiamenti apportati dal CLP

1 Una soluzione composta da due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela (e quindi anche i preparati agrofarmaci).

2 Le sostanze, in base alla natura del pericolo, sono divise in classi di pericolo, a loro volta suddivise in categorie che ne specificano la gravità. Le classi e le categorie di pericolo previste dal CLP sono differenti da quelle previste dalla precedente normativa. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R = Risk e S = Safety) e le nuove (frasi H = Hazard e P = Precautionary).

3 Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un'avvertenza definite attraverso le parole "pericolo" o "attenzione".

4 Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (vedi tabelle a fine capitolo 4).

5 Le frasi di rischio (frasi R = Risk) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (frasi H = Hazard statements). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericoli chimico-fisici, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione. L'Unione europea si è riservata di inserire frasi supplementari che non corrispondono ad alcuna eguale definizione nel sistema GSH. Esse sono identificate dal codice EUH seguito da un numero a tre cifre.

6 Le frasi di prudenza (frasi S = Safety) vengono sostituite con consigli di prudenza (frasi P = Precautionary statements). Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione.

4.1 Identificazione dei componenti

L'etichetta deve riportare le denominazioni delle sostanze pericolose contenute nel prodotto. Per identificare la sostanza deve essere usato il nome o il numero di identificazione o (se assenti) il numero CAS¹ o IUPAC². Per le miscele (preparati) devono essere menzionate le sostanze che contribuiscono alla classificazione di pericolosità per la salute.

Le sostanze chimiche immesse sul mercato dell'Unione europea prima del 18 settembre 1981 possono inoltre essere identificabili anche dal numero EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), mentre quelle immesse dopo tale data sono caratterizzate dal numero ELINCS (European List of Notified Chemical Substance).

Alcune etichette potranno riportare denominazioni alternative per le sostanze chimiche; ciò sarà possibile solo a fronte di esplicita richiesta fatta da parte del fabbricante della sostanza stessa al Ministero della salute.

4.2 Pittogrammi di pericolo

L'etichetta contiene anche i pittogrammi di pericolo, diversi per forma, dimensione³ e contenuto dai simboli di pericolo attualmente utilizzati. Ogni etichetta può riportare diversi pittogrammi di pericolo.

In etichetta i pittogrammi sono accompagnati dalle avvertenze come “pericolo” o “attenzione” che indicano la gravità del pericolo. L'avvertenza “pericolo” si riferisce a categorie di pericolo più gravi mentre “attenzione” si riferisce a categorie di pericolo meno gravi.

I pittogrammi sono inoltre accompagnati da “codici di avvertenza” come GHS01, GHS02 ecc. Le etichette non riporteranno più le indicazioni di pericolo precedentemente utilizzate come “irritante”, “nocivo”, “tossico”, “molto tossico”.

1 CAS: Chemical Abstract Service: Il Chemical Abstract Service, una divisione della American Chemical Society, assegna questi identificativi ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura. Il numero CAS è costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini. Se una molecola ha più isomeri a ciascun isomero sarà assegnato un numero CAS differente.

2 IUPAC: Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata.

3 Le dimensioni devono essere almeno un quindicesimo (e non più un decimo) della superficie dell'etichetta.

4.3 Indicazioni di pericolo

Le indicazioni di pericolo descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela e, se del caso, il livello di pericolo. Fino ad ora le indicazioni di pericolo sono state espresse dalle cosiddette frasi di Rischio “R” (Risk), ora sostituite dalle frasi identificate attraverso la codifica “H” (Hazard).

Le indicazioni di pericolo derivanti dalla normativa attuale, ma non comprese nel GHS, sono identificate dal codice EUH European Union Hazard (indicazioni supplementari per criteri solo UE e non GHS).

Non esiste un limite al numero delle indicazioni di pericolo presenti sull'etichetta; tuttavia, devono essere evitate evidenti ripetizioni o ridondanze. Le indicazioni di pericolo sono equivalenti ma non sempre identiche alle attuali frasi di rischio.

4.4 Consigli di prudenza

I consigli di prudenza sono frasi che descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego. La normativa attuale esprime i consigli di prudenza attraverso le frasi di sicurezza “S”, ora sostituite dal simbolo “P” (Precautionary). Il CLP distingue a sua volta i consigli di prudenza in diversi gruppi secondo: Prevenzione, Reazione, Conservazione e Smaltimento.

Non devono essere riportati in etichetta consigli di prudenza palesemente superflui. Diventa invece obbligatorio riportare in etichetta le informazioni sul corretto smaltimento del prodotto e dell'imballaggio.

4.5 Altre disposizioni di etichettatura

Le etichette devono essere scritte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, salvo diverse disposizioni dello Stato membro interessato; il CLP consente l'utilizzo di diverse lingue a condizione però che compaiano le stesse informazioni in tutte le lingue utilizzate e che l'etichetta risulti comunque facilmente leggibile. Nel caso di etichette multilingue, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza sono raggruppate per lingua; ciò per consentire al lettore di trovare tutte le informazioni pertinenti in un'unica collocazione.












Le etichette apposte sulle confezioni di piccole dimensioni, ovvero di volume ≤ 125ml, possono non riportare tutte le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza.

Le tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 sono state realizzate sulla base di quanto predisposto dalla Commissione consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul lavoro nel Documento "Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Regolamento REACH e CLP)" e adattato alle finalità del presente documento.

Tali tabelle riportano possibili esempi di conversione tra il vecchio e il nuovo sistema. Tuttavia, si ricorda che per una corretta classificazione l'unico riferimento normativo è il Regolamento (CE) 1272/2008 (e i successivi ATP).

Tabella 4.1 Pericoli fisici.

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Esplosivi instabili Esplosivi Divisione 1.1 Divisione 1.2 Divisione 1.3 Divisione 1.4 Sostanze e miscele autoreattive Tipo A Perossidi organici, Tipo A		PERICOLO H200 H201 H203 H240 H202 ATTENZIONE H204	E 	Esplosivo (R2, R3)
Sostanze e miscele autoreattive Tipo B (H241) Perossidi organici Tipo B (H241)	 ± 	PERICOLO H241		
Esplosivi Divisione 1.5	Nessun pittogramma	PERICOLO H205		
Esplosivi Divisione 1.6	Nessun pittogramma	Nessuna indicazione di pericolo		
Gas infiammabili Categoria 1 Liquidi infiammabili Categoria 1 Sostanze e miscele autoreattive Tipo C e D		PERICOLO H220 H224 H242	F+ 	Estremamente infiammabile (R12)

<p>Sostanze e miscele autoreattive Tipo E ed F</p>		<p>ATTENZIONE H242</p>	<p>F+</p> 	<p>Estremamente infiammabile (R12)</p>
<p>Gas infiammabili Categoria 2</p>	<p>Nessun pittogramma</p>	<p>ATTENZIONE H221</p>		
<p>Liquidi infiammabili Categorie 1, 2 e 3</p>		<p>PERICOLO H224 H225</p> <p>ATTENZIONE H226</p>	<p>Nessun pittogramma</p>	<p>Infiammabile (R10)</p>
<p>Liquidi infiammabili Categorie 1 e 2</p> <p>Solidi infiammabili Categoria 1</p> <p>Liquidi piroforici Categoria 1</p> <p>Solidi piroforici Categoria 1</p> <p>Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili Categorie 1 e 2</p>		<p>PERICOLO H224 H225 H228 H250 H260 H261</p>	<p>F</p> 	<p>Facilmente infiammabile (R11, R15, R17)</p>
<p>Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, Categoria 3</p> <p>Solidi infiammabili, Categoria 2</p>		<p>ATTENZIONE H228 H261</p>		
<p>Perossidi organici Tipi C e D</p>		<p>PERICOLO H242</p>	<p>O</p> 	<p>Comburente (R7, R8, R9)</p>
<p>Perossidi organici Tipi E ed F</p>		<p>ATTENZIONE H242</p>		



























Gas comburenti Categoria 1 Liquidi comburenti Categorie 1 e 2 Solidi comburenti Categorie 1 e 2		PERICOLO H270 H271 H272	O 	Comburente (R7, R8, R9)
Liquidi comburenti Categoria 3 Solidi comburenti Categoria 3		ATTENZIONE H272		
Sostanze e miscele autoriscaldanti Categoria 1		PERICOLO H251	Nessun pittogramma	Non prevista
Sostanze e miscele autoriscaldanti Categoria 2		ATTENZIONE H252	Nessun pittogramma	Non prevista
Aerosol Categoria 1		PERICOLO H222 H229	Nessun pittogramma	Non prevista
Aerosol Categoria 2		ATTENZIONE H223 H229	Nessun pittogramma	Non prevista
Aerosol Categoria 3	Nessun pittogramma	ATTENZIONE H229	Nessun pittogramma	Non prevista
Gas compresso, gas sotto pressione, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato		ATTENZIONE H280 H281	Nessun pittogramma	Non prevista
Gas infiammabili (chimicamente instabili) Categoria A e B	Nessun pittogramma	Nessuna avvertenza supplementare H230 H231	Nessun pittogramma	(R6)
Sostanze o miscele corrosive per i metalli		ATTENZIONE H290	Nessun pittogramma	Non prevista

Tabella 4.2 Pericoli per la salute.

Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Fraasi H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione) Categorie di pericolo 1, 2 e 3		PERICOLO H300 H301 H310 H311 H330 H331	T+ 	Molto tossico (per via orale R28, per via cutanea R27, per inalazione R26)
			T 	Tossico (per via orale R25, per via cutanea R24, per inalazione R23)
			Xn 	Nocivo (per via orale R22, per via cutanea R21, per inalazione R20)
Corrosione cutanea Categorie di pericolo 1A, 1B e 1C		PERICOLO H314 H318	C 	Corrosivo (R34, R35)
Gravi lesioni oculari Categoria di pericolo 1			Xi 	Irritante (R41)
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione) Categoria di pericolo 4		ATTENZIONE H302 H312 H332	Xn 	Nocivo (per via orale R22, per via cutanea R21, per inalazione R20)

<p>Irritazione cutanea Categoria di pericolo 2</p>		<p>ATTENZIONE H315</p>	<p>Xi </p>	<p>Irritante (R38)</p>
<p>Irritazione oculare Categoria di pericolo 2</p>		<p>ATTENZIONE H319</p>	<p>Xi </p>	<p>Irritante (R36)</p>
<p>Sensibilizzazione cutanea Categoria di pericolo 1</p>		<p>ATTENZIONE H317</p>	<p>Xi </p>	<p>Irritante (R43)</p>
<p>STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola Categoria di pericolo 3</p> <p>Irritazione delle vie respiratorie</p> <p>Narcosi</p>			<p>ATTENZIONE H335</p> <p>H336</p>	<p>Xi </p>
<p>Sensibilizzazione delle vie respiratorie Categoria di pericolo 1</p>		<p>PERICOLO H334</p>	<p>Xn </p>	<p>Nocivo (R42)</p>
<p>Mutagenicità sulle cellule germinali, Categorie di pericolo 1A, 1B e 2</p>			<p>PERICOLO H340</p>	<p>T </p>

<p>Mutagenicità sulle cellule germinali, Categorie di pericolo 1A, 1B e 2</p>		<p>ATTENZIONE H341</p>	<p>Xn </p>	<p>Nocivo (R68)</p>
<p>Cancerogenicità Categorie di pericolo 1A, 1B, 2</p>		<p>PERICOLO H350</p>	<p>T </p>	<p>Tossico (R45, R49)</p>
<p>Tossicità per la riproduzione Categorie di pericolo 1A, 1B e 2</p>		<p>ATTENZIONE H351</p>	<p>Xn </p>	<p>Nocivo (R40)</p>
<p>STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categorie di pericolo 1 e 2</p>		<p>PERICOLO H360</p>	<p>T </p>	<p>Tossico (R60, R61)</p>
<p>STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categorie di pericolo 1 e 2</p>		<p>ATTENZIONE H361</p>	<p>Xn </p>	<p>Nocivo (R62, R63)</p>
<p>STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categorie di pericolo 1 e 2</p>		<p>PERICOLO H370 con indicato organo bersaglio</p>	<p>T+ </p>	<p>Molto tossico (per via orale R39/28, per via cutanea R39/27, per inalazione R39/26)</p>

STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categorie di pericolo 1 e 2		ATTENZIONE H371 con indicato organo bersaglio	T 	Tossico (per via orale R39/25, per via cutanea R39/24, per inalazione R39/23)
			Xn 	Nocivo (per via orale R68/22, per via cutanea R68/21, per inalazione R68/20)
STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categorie di pericolo 1 e 2		PERICOLO H372 con indicato organo bersaglio	T 	Tossico (per via orale R48/25, per via cutanea R48/24, per inalazione R48/23)
		ATTENZIONE H373 con indicato organo bersaglio	Xn 	Nocivo (per via orale R48/22, per via cutanea R48/21, per inalazione R48/20)
Pericolo in caso di aspirazione Categoria di pericolo 1		PERICOLO H304	Xn 	Nocivo (R65)
Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	Nessun pittogramma	H362 (nessuna avvertenza)		

Tabella 4.3 Pericoli per l'ambiente.



Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Pericolo acuto per ambiente acquatico Categoria di pericolo 1		ATTENZIONE H400	N 	Pericoloso per l'ambiente (R50)
Pericolo a lungo termine per ambiente acquatico Categorie di pericolo 1 e 2		ATTENZIONE H410 H411 (nessuna avvertenza)		Pericoloso per l'ambiente (R50/53) (R51/53)
Pericolo a lungo termine per ambiente acquatico Categorie di pericolo 3 e 4	Nessun pittogramma	H412 (nessuna avvertenza) H413 (nessuna avvertenza)	Nessun pittogramma	Pericoloso per l'ambiente (R52/53) (R53)

Tabella 4.4 Pericoli supplementari.



Classe e categoria di pericolo CLP	Pittogrammi CLP	Frase H e Avvertenze	Simboli DSP	Classe e categoria di pericolo DSP
Pericoloso per lo strato di ozono		ATTENZIONE H420	N 	(R59)

Tabella 4.5 Indicazione di pericolo fisico.

CODICE	PERICOLI FISICI
H200	Esplosivo instabile.
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	Gas altamente infiammabile.
H221	Gas infiammabile.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H223	Aerosol infiammabile.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H229	Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato
H230	Può esplodere anche in assenza di aria
H231	Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252	Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.

Tabella 4.6 Indicazione di pericolo salute.

CODICE	PERICOLI PER LA SALUTE
H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale a contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H350	Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>.
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H351	Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

H360D	Può nuocere al feto.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H371	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H372	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H373	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H300 + H310	Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle
H300 + H330	Mortale se ingerito o inalato
H310 + H330	Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione

H300 + H310 + H330	Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
H301 + H311	Tossico se ingerito o a contatto con la pelle
H301 + H331	Tossico se ingerito o inalato
H311 + H331	Tossico a contatto con la pelle o se inalato
H301 + H311 + H331	Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
H302 + H312	Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle
H302 + H332	Nocivo se ingerito o inalato
H312 + H332	Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
H302 + H312 + H332	Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto. La "i" minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

Tabella 4.7 Indicazione di pericolo ambiente.

CODICE	PERICOLI PER L'AMBIENTE
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H420	Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Tabella 4.8 Indicazione di pericolo supplementari.

CODICE	PROPRIETÀ PERICOLOSE PER LA SALUTE
EUH001	Esplosivo allo stato secco
EUH006	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH014	Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH019	Può formare perossidi esplosivi.
EUH029	A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031	A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH032	A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH044	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH070	Tossico per contatto oculare.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie

CODICE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNE MISCELE
EUH201	Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
EUH201A	Attenzione! Contiene piombo.
EUH202	Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH203	Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH204	Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH205	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH206	Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
EUH207	Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH208	Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.
EUH209	Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUH209A	Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto. La "i" minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

Tabella 4.9 Conversioni possibili tra vecchia e nuova classificazione.

Direttiva 67/548/CE	Stato fisico	Indicazione di pericolo Regolamento 1272/2008
R1		EUH001
E; R2		Conversione diretta impossibile
E; R3		Conversione diretta impossibile
R4; R5		Non considerate dal CLP
R6		EUH006
O; R7		H242
O; R7		H242
O; R8	gas	H270
O; R8	liquido, solido	Conversione diretta impossibile
O; R9	liquido	H271
O; R9	solido	H271
R10	liquido	Conversione diretta impossibile H224: se punto di infiammabilità < 23 °C e iniziale di ebollizione ≤ 35 °C H225: se punto di infiammabilità < 23 °C e di ebollizione >35 H226: se punto di infiammabilità ≥ 23 °C
F; R11	liquido	Conversione diretta impossibile H224: se punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C H225: se punto iniziale di ebollizione > 35 °C
F; R11	solido	Conversione diretta impossibile
F+; R12	gas	Conversione diretta impossibile H220: gas altamente infiammabile H221: gas infiammabile
F+; R12	liquido	H224
F+; R12	liquido	H242 rischio d'incendio per riscaldamento (per miscele autoreattive) Nulla se la miscela autoreattiva è di tipo G
R14		EUH014
F; R15		Conversione diretta impossibile
F; R17	liquido	H250
F; R17	solido	H250
R18		EUH018
R19		EUH019
Xn; R20	gas	H332
Xn; R20	vapori	H332

Xn; R20	polvere/nebbia	H332
Xn; R21		H312
Xn; R22		H302
T; R23	gas	H331
T; R23	vapori	H330
T; R23	polvere/nebbia	H331
T; R24		H311
T; R25		H301
T+; R26	gas	H330
T+; R26	vapori	H330
T+; R26	polvere/nebbia	H330
T+; R27		H310
T+; R28		H300
R29		EUH029
R31		EUH031
R32		EUH032
R33		H373
C; R34		H314
C; R35		H314
Xi; R36		H319
Xi; R37		H335
Xi; R38		H315
T; R39/23		
T; R39/24		
T; R39/25		
T+; R39/26		
T+; R39/27		H370
T+; R39/28		
R39-44		EUH070
Xi; R41		H318
R42		H334
R43		H317
R44		EUH044
Xn; R48/20		H373
Xn; R48/21		H373
Xn; R48/22		H373
T; R48/23		
T; R48/24		H372
T; R48/25		
R64		H362

Xn; R65	H304
R67	H336
Xn; R68/20	
Xn; R68/21	H371
Xn; R68/22	
Carc.Cat.1: R45	
Carc.Cat.2: R45	H350
Carc.Cat.1: R49	
Carc.Cat.2: R49	H350i
Carc.Cat.3: R40	H351
Muta.Cat.2: R46	H340
Muta.Cat.3: R68	H341
Repr.Cat.1: R60	
Repr.Cat.2: R60	H360F
Repr.Cat.1: R61	
Repr.Cat.2: R61	H360D
Repr.Cat.3: R62	H361f
Repr.Cat.3: R63	H361d
Repr.Cat.1: R60-61	
Repr.Cat.1: R60	
Repr.Cat.2: R61	
Repr.Cat.2: R60	H360FD
Repr.Cat.1: R61	
Repr.Cat.2: R60-61	
Repr.Cat.3: R62-63	H361fd
Repr.Cat.1: R60	
Repr.Cat.3: R63	H360Fd
Repr.Cat.2: R60	
Repr.Cat.3: R63	H360Fd
Repr.Cat.1: R61	
Repr.Cat.3: R62	H360Df
Repr.Cat.2: R61	
Repr.Cat.3: R62	H360Df
N; R50	H400
N; R50 - 53	H400
	H410
N; R51 - 53	H411
R52 - 53	H412
R53	H413
	H420
N; R59	EUH059
R66	EUH066

Tabella 4.10 Consigli di prudenza.

CODICE	PREVENZIONE
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P201	Procurarsi informazioni specifiche prima dell'uso.
P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P210	Tenere lontano da fonti di calore/superfici calde/scintille/fiamme libere o altre forme di accensione - Non fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P220	Tenere/conservare lontano da indumenti/...../ materiali combustibili.
P221	Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili....
P222	Evitare il contatto con l'aria.
P223	Evitare qualsiasi contatto con l'acqua.
P230	Mantenere umido con....
P231 + P232	Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
P231	Manipolare in atmosfera di gas inerte.
P232	Proteggere dall'umidità.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P234	Conservare soltanto nel contenitore originale.
P235 + P410	Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
P235	Conservare in luogo fresco.
P240	Mettere a terra / a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
P241	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.
P242	Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P244	Mantenere le valvole e i raccordi liberi da grasso e olio.
P250	Evitare le abrasioni /gli urti/..../gli attriti.
P251	Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P262	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P263	Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
P264	Lavare accuratamente ... dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.
P282	Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.
P283	Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.
P284	[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] Indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

CODICE	REAZIONE
P301 + P310	In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico/...
P301 + P312	In caso di ingestione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/... in caso di malessere
P301 + P330 + P331	In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P301	In caso di ingestione
P302 + P334	In caso di contatto con la pelle: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P302 + P352	In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua/...
P302	In caso di contatto con la pelle
P303 + P361 + P353	In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P303	In caso di contatto con la pelle (o con i capelli)
P304 + P340	In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P304	In caso di inalazione
P305 + P351 + P338	In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P305	In caso di contatto con gli occhi
P306 + P360	In caso di contatto con gli indumenti: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P306	In caso di contatto con gli indumenti
P308 + P311	In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P308 + P313	In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P308	In caso di esposizione o di possibile esposizione
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P311	Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313	Consultare un medico.
P314	In caso di malessere, consultare un medico.
P315	Consultare immediatamente un medico.
P320	Trattamento specifico urgente (vedere..... su questa etichetta).
P321	Trattamento specifico (vederesu questa etichetta).
P322	Interventi specifiche (vederesu questa etichetta).
P330	Sciacquare la bocca.
P332 + P313	In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P332	In caso di irritazione della pelle
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P333	In caso di irritazione o eruzione della pelle
P334	Immergere in acqua fredda/ avvolgere con un bendaggio umido.
P335 + P334	Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P335	Rimuovere dalla pelle le particelle.
P336	Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.

P337 + P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P337	Se l'irritazione degli occhi persiste
P338	Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P340	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P342 + P311	In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P342	In caso di sintomi respiratori
P351	Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
P352	Lavare abbondantemente con acqua.
P353	Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P360	Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P361	Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
P362	Togliere gli indumenti contaminati.
P363	Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P370 + P376	In caso di incendio bloccare la perdita, se non c'è pericolo.
P370 + P378	In caso di incendio, utilizzare... per estinguere.
P370 + P380 + P375	In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P370 + P380	Evacuare la zona in caso di incendio.
P370	In caso di incendio
P371 + P380 + P375	In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P371	In caso di incendio grave e di grandi quantità
P372	Rischio di esplosione in caso di incendio.
P373	NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
P374	Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

P375	Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P376	Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
P377	In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P378	Utilizzare... per estinguere.
P380	Evacuare la zona.
P381	Eliminare ogni fonte d'accensione se non c'è pericolo.
P390	Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CODICE	CONSERVAZIONE
P401	Conservare ...
P402 + P404	Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
P402	Conservare in luogo asciutto.
P403 + P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P403	Conservare in luogo ben ventilato.
P404	Conservare in un recipiente chiuso.
P405	Conservare sotto chiave.
P406	Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento interno resistente.
P407	Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet.
P410 + P403	Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.
P410 + P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P410	Proteggere dai raggi solari.
P411 + P235	Conservare a temperature non superiori a ...°C/...°F.
P411	Conservare a temperature non superiori a ...°C/...°F.
P412	Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P413	Conservare le rinfuse di peso superiore akg/.....lb a temperature non superiori a ...°C/..°F.
P420	Conservare lontano da altri materiali.
P422	Conservare sotto ...

CODICE	SMALTIMENTO
P501	Smaltire il contenuto/recipiente in ...
P502	Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio

Tabella 4.11 Chiave di lettura delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza a norma del CLP.

Indicazioni di pericolo: H		Consigli di Prudenza: P	
200-299	Pericolo fisico	1 00	Generale
300-399	Pericolo per la salute	2 00	Prevenzione
400-499	Pericolo per l'ambiente	3 00	Reazione
		4 00	Conservazione
		5 00	Smaltimento

Esempio di etichetta attuale e di nuova etichetta secondo CLP

Etichetta attuale

Composizione di XXXXXXX
XXXXXXX puro 19,4% (200g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Evitare il contatto con gli occhi. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.



NOCIVO




PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



Nuova etichetta CLP

Composizione di XXXXXXX
XXXXXXXXX puro 19,4% (200g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE



GHS07 GHS08 GHS09

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare.

Sospetto di nuocere al feto.

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Tossico per gli organi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere consultare il medico. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

NUOVO

Le dimensioni dei simboli e dei pittogrammi di pericolo non sono rispondenti a quelle reali. L'esempio di nuova etichettatura è riportato a titolo puramente esemplificativo.

The image features a solid light green background with several overlapping, organic, dark green shapes. These shapes are interconnected, resembling a stylized molecular structure or a network of nodes. The shapes vary in size and orientation, creating a dynamic and abstract composition. Two specific shapes are highlighted with white text: one on the left containing the word 'Capitolo' and one in the center containing the number '5'.

Capitolo

5

5. Imballaggio

5.1 Il Regolamento CLP e gli imballaggi

Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui vengano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
- i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi; tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
- gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non devono avere una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né avere una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per alimenti, mangimi, medicinali o cosmetici, o atti a indurre i consumatori in errore.

Se l'imballaggio contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'Allegato II, punto 3.1.1¹, deve essere munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'Allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2 del suddetto Regolamento¹. Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'Allegato II, punto 3.2.1¹, l'imballaggio deve essere munito di un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'Allegato II, punto 3.2.2¹.

L'imballaggio di sostanze e miscele è considerato conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se soddisfa le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.

L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.

¹ Reg. 1272/2008 Allegato II

5.2 Dimensioni e caratteristiche dell'etichetta e dei suoi elementi

Il colore e la presentazione dell'etichetta sono tali che il pittogramma di pericolo è chiaramente distinguibile. Gli elementi dell'etichetta si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili. L'etichetta deve avere le dimensioni minime riportate nella seguente tabella (Tab. 5.1).

Tabella 5.1 Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi.

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri)	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
Sotto i 3 litri	Possibilmente almeno 52 x 74	Non inferiori a 10 x 10 Possibilmente almeno 16 x 16
Oltre i 3 litri, ma sotto i 50 litri	Almeno 74 x 105	Almeno 23 x 23
Oltre i 50 litri, ma sotto i 500 litri	Almeno 105 x 148	Almeno 32 x 32
Oltre i 500 litri	Almeno 148 x 210	Almeno 46 x 46

Ogni pittogramma copre almeno un quindicesimo della superficie dell'etichetta armonizzata e la sua superficie minima non misura meno di 1 cm².

I pittogrammi di pericolo sono riportati nell'Allegato V e sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un bordo rosso sufficientemente largo da risultare chiaramente visibile, in forma di quadrato poggiante su una punta.

Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del Regolamento CLP.

Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al Regolamento CLP. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal Regolamento CLP si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle nor-

me per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal Regolamento CLP possono non figurare sull'imballaggio esterno.

Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al Regolamento CLP. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato.


5.3 CLP e trasporto

Quantunque il CLP, diversamente dal GHS, escluda esplicitamente il trasporto dal suo campo di applicazione, un riferimento al trasporto è fatto all'art. 33 recante disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico.

1. Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del presente regolamento.


Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al presente regolamento. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno.

Tavola 5.1 Esempio di etichettatura come da art. 33.1 del CLP.




2. Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato.

Tavola 5.2 Esempio di etichettatura come da art. 33.2 del CLP.



3. I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose (Allegato I), il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare.

Tavola 5.3 Esempio di etichettatura come da art. 33.3 del CLP.



Da ricordare che l'ADR impone di valutare anche la pericolosità per l'ambiente acquatico delle merci. Tale pericolo, indipendentemente dalla classe di appartenenza della merce, ove presente, viene segnalato mediante un apposito marchio ad integrazione dell'etichetta/e di pericolo:




Tabella 5.2 ADR: Trasporto su strada di merci pericolose.

CLASSE 1 - Materie e oggetti esplosivi



Divisione 1.1



Divisione 1.2



Divisione 1.3

Simbolo (bomba esplodente): nero su fondo arancio; cifra "1" nell'angolo inferiore.



No./Divisione 1.4




No./Divisione 1.5



No./Divisione 1.6

Cifre nere su sfondo arancio. I numeri devono misurare circa 30 mm d'altezza e 5 mm di spessore (per un'etichetta di 100 mm x 100 mm); cifra "1" nell'angolo inferiore.

CLASSE 2 - Gas



No. 2.1

Gas infiammabili

Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 d) su fondo rosso; cifra "2" nell'angolo inferiore.

No. 2.2

Gas non infiammabili, non tossici.

Simbolo (bombola): nero o bianco su fondo verde; cifra "2" nell'angolo inferiore.



No. 2.3

Gas tossici

Simbolo (teschio su due tibie incrociate): nero su fondo bianco; cifra "2" nell'angolo inferiore.

CLASSE 3 - Liquidi infiammabili



No. 3

Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo rosso; cifra "3" nell'angolo inferiore

CLASSE 4

**Materie soggette
ad accensione
spontanea**



No. 4.1

Simbolo (fiamma): nero
su fondo
bianco, con sette barre
verticali rosse,
cifra "4" nell'angolo
inferiore

**Materie soggette
ad accensione
spontanea**



No. 4.2

Simbolo (fiamma): nero
su fondo
bianco (metà superiore);
fondo rosso (metà
inferiore);
cifra "4" nell'angolo
inferiore

**Materie che, a contatto con l'acqua,
sviluppano gas infiammabili**



No. 4.3

Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo blu;
cifra "4" nell'angolo inferiore



No. 4.4

CLASSE 5.1

Materie comburenti



No. 5.1

Simbolo (fiamma su cerchio):
nero su fondo giallo;
cifra "5.1" nell'angolo inferiore

CLASSE 5.2

Perossidi organici



No. 5.2

Simbolo (fiamma): bianco o nero su fondo metà superiore rossa;
metà inferiore gialla;
cifra "5.2" nell'angolo inferiore



CLASSE 6.1 - Materie tossiche



No. 6.1

Simbolo (teschio su due tibie incrociate): nero su fondo bianco; cifra "6" nell'angolo inferiore

CLASSE 6.2 - Materie infettanti



No. 6.2

Simbolo (tre lune crescenti sovrapposte ad un cerchio):
nero su fondo bianco; cifra "6" nell'angolo inferiore

CLASSE 7 - Materiali Radioattivi



No. 7A

Categoria I - BIANCA

Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell'etichetta:
"RADIOATTIVO" "CONTENUTO"....." "ATTIVITA'".
La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da una barra verticale rossa;
cifra "7" nell'angolo inferiore.



No. 7B

Categoria II - GIALLA

Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con bordo bianco (metà superiore) e bianco (metà inferiore)

Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell'etichetta:

"RADIOATTIVO" "CONTENUTO"....." "ATTIVITA'".

In un riquadro con bordo nero "INDICE DI TRASPORTO"

La dicitura RADIOATTIVO
deve essere seguita da due barre verticali rosse.




No. 7C

Categoria III - GIALLA

La dicitura RADIOATTIVO
deve essere seguita da tre barre verticali rosse.

Cifra "7" nell'angolo inferiore



No. 7E

Materiali fissili della classe 7

Fondo bianco.

Testo (obbligatorio): "FISSILE" in nero nella metà superiore dell'etichetta.

In un riquadro con bordo nero,
nella metà inferiore dell'etichetta "INDICE DI SICUREZZA CRITICITA' "
cifra "7" nell'angolo inferiore


CLASSE 8 - Materie corrosive



No. 8

Simbolo (liquidi versati da due provette di vetro e attaccanti una mano e un metallo):
nero su fondo bianco (metà superiore); nero con bordo bianco (metà inferiore);
cifra "8" nell'angolo inferiore

CLASSE 9 - Materie pericolose diverse



No.

Simbolo (sette linee nere verticali nella metà superiore): nero su fondo bianco;
cifra "9" sottolineata, nell'angolo inferiore



Capitolo

6

6. La scheda dati di sicurezza

6.1 A cosa serve la scheda dati di sicurezza

La **scheda dati di sicurezza** (SDS) è un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l'uomo e per l'ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione.

Per un approccio sistematico e per facilitare la definizione e l'utilizzo delle informazioni contenute nella SDS, si possono raggruppare arbitrariamente i 16 punti (sezioni) nei quali una scheda dati di sicurezza si articola, in 6 "Aree tematiche", così come rappresentato nella tabella sotto riportata (Tab. 6.1).

Tabella 6.1 Sezioni delle SDS raggruppate in Aree tematiche.

Aree tematiche	Sezioni
"Generale", racchiude le informazioni utili per definire il responsabile e il prodotto, anche in relazione agli usi e alla normativa	SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
	1.1. Identificatore del prodotto
	1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
	1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
	1.4. Numero telefonico di emergenza
	SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
	2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
	2.2. Elementi dell'etichetta
	2.3. Altri pericoli
	SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
	3.1. Sostanze
	3.2. Miscele

“Caratterizzazione”,
descrive le principali
proprietà chimico-
fisiche, la stabilità
e reattività, utili per
meglio valutare i rischi.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche
fondamentali

9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

10.2. Stabilità chimica

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

“Salute umana”,
contiene le
informazioni
riguardanti i pericoli
per la salute umana
e le informazioni
da adottare per la
protezione degli
operatori e le principali
misure di soccorso

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che
ritardati

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di
consultare immediatamente un medico e
trattamenti speciali

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione
individuale

8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

“Ambiente”,
descrive gli impatti
sull'ambiente e
fornisce le indicazioni
per una corretta
manipolazione e
conservazione

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

12.2. Persistenza e degradabilità

12.3. Potenziale di bioaccumulo

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6. Altri effetti avversi

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro,
comprese eventuali incompatibilità

7.3. Usi finali particolari

“Emergenza”,
descrive le misure
più appropriate, ove
esistano, per una
corretta gestione
di situazioni ad
alto impatto come
incendio, sversamento
accidentale
di prodotto o
smaltimento

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1. Mezzi di estinzione
- 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
- 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
- 6.2. Precauzioni ambientali
- 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
- 6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

“Varie”, riporta
le disposizioni
relative al trasporto
e alle normative
di riferimento
oltre a qualsiasi
altra informazione
appropriata

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1. Numero ONU
- 14.2. Nome di spedizione dell'ONU
- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
- 14.4. Gruppo d'imballaggio
- 14.5. Pericoli per l'ambiente
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
- 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

6.2 La scheda dati di sicurezza a partire dal 1 giugno 2015

Dal 1 giugno 2015 la scheda dati di sicurezza dovrà essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP e conformemente all'Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010. Viene mantenuta la struttura in 16 punti con i relativi contenuti come definito nel modello attualmente in vigore (Allegato I del Regolamento (UE) 453/2010) ma con alcune differenze di cui le più evidenti saranno:

- introduzione obbligatoria della classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), con i relativi pittogrammi, le indicazioni di pericolo H (Hazard) e i consigli di prudenza P (Precautionary);
- eliminazione dei riferimenti alla Direttiva 67/458/CEE, per le sostanze, e alla Direttiva 1999/45/CE per le miscele;
- scenari di esposizione (non obbligatori per le miscele).

Per le miscele già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato (come da Allegato I dello stesso Regolamento) potrà essere comunque utilizzato, a patto che non vi siano modifiche che comportano l'obbligo di etichettatura e reimpaccaggio (es. nuova classificazione della miscela) o revisioni.

6.3 Quando fornire la scheda dati di sicurezza

Qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela deve fornire gratuitamente al destinatario la scheda dati di sicurezza su carta o in formato elettronico **entro la data della prima fornitura** della sostanza o della miscela.

Obbligatoriamente quando:

- le sostanze o le miscele sono classificate pericolose secondo la Direttiva 1999/45/CE (solo per le miscele fino al 31 Maggio 2015) o secondo il Reg. (CE) 1272/2008 (CLP);
- le sostanze sono classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

6.4 Ogni quanto deve essere previsto un nuovo aggiornamento

Le schede dati di sicurezza vengono aggiornate tempestivamente dal produttore ogni qualvolta ci siano nuove informazioni sui pericoli, sulle misure di gestione dei rischi o sulle autorizzazioni/restrizioni.

Per questo motivo, le SDS devono riportare la data di revisione, nella prima pagina, e i punti modificati devono essere resi facilmente identificabili; oppure il motivo della revisione deve essere riportato nella Sezione 16: Altre informazioni.

Ogni soggetto della filiera ha l'obbligo di fornire al destinatario la nuova versione, se quest'ultimo ha acquistato la sostanza o la miscela nei dodici mesi precedenti.

Aggiornamenti sono richiesti anche ogni qualvolta viene modificato un dato contenuto nelle SDS o la normativa relativa lo richiede.

Ad oggi non vengono considerate più valide le SDS con data antecedente al 1 Dicembre 2010, data di entrata in vigore dell'Allegato I del Regolamento (UE) 453/2010, in quanto risulta scaduto anche il periodo transitorio.



Capitolo

7

7. Impatto del CLP sulle normative correlate

7.1 Seveso (D. Lgs. 334/1999 e smi)

La disciplina Seveso definisce regole per la sicurezza di stabilimenti e depositi nei quali determinate sostanze o certe categorie di sostanze pericolose (T+, T, Xn) superano determinate quantità di riferimento.

Dal momento che il CLP stabilisce nuove regole per la classificazione e per l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose (alcune delle quali differiscono da quelle attuali) la disciplina Seveso subirà necessariamente delle modifiche nel campo di applicazione.

La trasposizione del campo di applicazione della Seveso nelle categorie definite dal regolamento CLP-GHS non è biunivoca. Si dovrà quindi necessariamente passare attraverso una concertazione e disaggregazione nei nuovi accorpamenti delle sostanze pericolose e alla relativa quantificazione dei limiti di soglia ad esse associate.

A seguito della riclassificazione, vi sarà un impatto restrittivo sulle capacità di stoccaggio dei singoli depositi: la riclassificazione aumenterà il numero dei prodotti che rientrano nella normativa Seveso, riducendo i volumi stoccabili.

La riduzione delle attuali possibilità di stoccaggio dei depositi non in notifica secondo la Seveso, potrebbe impattare significativamente sui punti di stoccaggio oggi in uso dai rivenditori che dovranno quindi procedere alle necessarie valutazioni del rischio e ai relativi adempimenti richiesti dalla normativa.

7.2 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008)

La transizione dell'attuale sistema di classificazione europeo (Direttiva 67/548/CEE) al CLP, che di fatto prevede criteri di classificazione differenti, determinerà la riclassificazione di alcuni agenti chimici pericolosi o la classificazione aggiuntiva di alcuni agenti chimici quali pericolosi (non classificati come tali secondo Direttiva 67/548/CEE e la Direttiva 1999/45/CE).

In particolare sarà necessario procedere:

- ad ulteriori analisi sull'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici,

- alla formazione e informazione dei lavoratori sui nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose,
- all'aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi.

7.3 Rifiuti (Allegati D e I - Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e smi)

L'Allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 riporta il cosiddetto "Catalogo europeo dei rifiuti CER" che istituisce l'elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e, nell'Introduzione, indica i criteri per l'assegnazione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo (elencate nell'Allegato I).

In generale il Regolamento CLP, pur avendo aumentato il numero delle sostanze classificate come pericolose per l'ambiente, non sembra avere un impatto diretto e immediato sulla classificazione dei rifiuti a livello comunitario.

Il Regolamento (CE) 1272/2008 esclude dal suo campo di applicazione i rifiuti, tuttavia è implicito che inciderà su tutte le disposizioni normative che si rifanno ai principi di classificazione delle sostanze e delle miscele incluse quelle relative ai rifiuti. Conseguentemente, le attuali caratteristiche di pericolo andranno adattate ai nuovi criteri di classificazione introdotti dal CLP e comporteranno quindi un cambiamento indiretto della classificazione del rifiuto.

7.4 Ecotassa - contributo per la sicurezza alimentare

Con la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 febbraio 2001, n. 1 "Contributo per la sicurezza alimentare, ai sensi dell'art. 123, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e dell'art. 59, legge n. 488 del 23 dicembre 1999", è stata istituita la cosiddetta "ecotassa" la quale prevede che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di agrofarmaci debba pagare un contributo del 2% sul fatturato dell'anno precedente per i formulati etichettati con le frasi: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Tale contributo è destinato al sostegno dell'agricoltura biologica e di qualità.

Si prevede che parte dei prodotti, a seguito di applicazione del CLP, potrà subire un incremento ai fini del pagamento dell'ecotassa.

7.5 Archivio Preparati Pericolosi (art. 45 CLP e D. Lgs. 65/2003)

Per tutti i preparati pericolosi indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, è obbligatoria la notifica all'Archivio Preparati Pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 14 marzo 2003. Nell'articolo 15 e all'Allegato XI del suddetto decreto sono indicate le disposizioni riguardanti l'Archivio Preparati Pericolosi. In particolare, l'articolo 15 recita: *“L'Istituto Superiore di Sanità è l'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico, compresa la composizione chimica, disciplinati dal presente decreto.”* Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità le informazioni relative ai preparati pericolosi immessi sul mercato, compresa la composizione chimica, da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative e da adottare, in particolare, in caso di emergenza.”

È probabile che l'impatto risultante dall'applicazione del CLP porti anche a un aumento delle voci comprese nel suddetto Archivio e che a tutt'oggi ammontano a circa 1.500.000 prodotti che coinvolgono più di 140.000 sostanze (e più di 5.000 società).



Appendice

A. Appendice - La distribuzione degli agrofarmaci

A.1 La legislazione di riferimento

Le principali norme di riferimento che regolano in Italia il commercio, la vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sono:

- D.P.R. 290/2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- D.P.R. 55/2012 recante modifiche al D.P.R. 290/2001;
- D. Lgs. 150/2012 Attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile degli agrofarmaci;
- D.M. Ministero politiche agricole del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile degli agrofarmaci.

A.2 La commercializzazione

Per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti fitosanitari il quadro attuale è normato dal D.P.R. 290/2001 e in particolare:

- Art. 21 – Autorizzazione al commercio e alla vendita;
- Art. 22 – Rilascio dell'autorizzazione;
- Art. 23 – Certificato di abilitazione vendita;
- Art. 27 – Corsi di aggiornamento;
- Art. 42 – Dati di produzione, vendita ed utilizzazione.

Art. 21 – Autorizzazione al commercio e alla vendita

Colui che intende commercializzare agrofarmaci deve possedere specifica autorizzazione al commercio e alla vendita, dotarsi di appropriati locali (art. 24 Caratteristiche dei locali) e definire un preposto munito di abilitazione alla vendita.

Cosa Cambia.

Dal 26 novembre 2015 (art. 10 D. Lgs. 150/2012), oltre ad essere necessaria l'autorizzazione alla vendita e al commercio, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione che verrà rilasciato a chi ha conseguito il diploma o la laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie a condizione che abbia frequentato appositi corsi di formazione e ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'Allegato I del D. Lgs. 150/2012.

Art. 22 – Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita viene effettuata dalle autorità sanitarie locali, previo accertamento di tutta la documentazione prevista.

Cosa Cambia.

Le nuove norme non portano modifiche sostanziali all'attuale procedura di rilascio all'autorizzazione. In particolare, il D.P.R. 55/2012 all'articolo 22 definisce che la validità dell'autorizzazione è subordinata agli obblighi previsti dal regolamento stesso e che in caso di inosservanza l'autorità competente adotta opportuni provvedimenti fino alla sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Art. 23 – Certificato di abilitazione vendita

Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalla autorità sanitaria competente alle persone maggiorenni che hanno ottenuto una valutazione positiva in relazione a specifici argomenti.

Tale certificato ha validità 5 anni ed è rinnovabile seguendo le stesse modalità previste per il suo rilascio. Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chimici.

Cosa Cambia.

Dal 26 novembre 2014 (A.1.1 Sistema di formazione - Piano di azione nazionale e art. 8 D. Lgs. 150/2012), il certificato viene rilasciato dalle Regioni e Province autonome, solo a persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e vete-

rinarie che abbiano frequentato appositi corsi di formazione con valutazione finale sulle materie specifiche definite nell'Allegato I del D. Lgs. 150/2012.

Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano di azione nazionale, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del D.P.R. 290/2001.

Le competenti autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare le abilitazioni secondo i criteri riportati nell'All. I parte C del Piano di azione nazionale.

Art. 27 – Corsi di aggiornamento

Le Regioni e le Province autonome organizzano appositi corsi di aggiornamento per coloro che intendono vendere e utilizzare prodotti fitosanitari. Da tali corsi sono esentati coloro che posseggono i requisiti specifici di cui all'articolo 23 del D.P.R. 290/2001.

Cosa Cambia.

Dal 26 novembre 2014 (A.1.9 Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione – Piano di azione nazionale) i certificati di abilitazione vengono rinnovati previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

Decade quindi l'esenzione dai corsi di aggiornamento per i possessori dei requisiti di cui all'art. 23 del D.P.R. 290/2001.

Art. 42 – Dati di produzione, vendita e utilizzazione

L'articolo 20 del D.P.R. 55/2012 modifica l'articolo 42 del D.P.R. 290/2001 prevedendo l'estensione a 3 anni della conservazione presso l'azienda sia delle fatture di acquisto dei prodotti classificati T+, T e Xn sia del "quaderno di campagna" (registro dei trattamenti). Le informazioni relative ai dati di vendita vanno fornite per via telematica direttamente al SIAN o su supporto magnetico all'autorità regionale competente.

L'articolo 20 del D.P.R. 55/2012 specifica, inoltre, le modalità di tenuta del "quaderno di campagna" anche da parte di eventuali contoterzisti e nel caso di cooperative di produttori o di utilizzo extragricolo. Definisce inoltre l'esenzione della tenuta di tale registro da parte di utilizzatori non professionali (orti/giardini familiari).

Cosa Cambia.

L'art. 16 del D. Lgs. 150/2012 conferma quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 55/2012.

Con l'introduzione del CLP non è ancora chiaro quale sarà la corrispondenza della nuova classificazione rispetto alla suddetta ottemperanza per la tracciabilità dei prodotti attualmente classificati T+, T e Xn.

A.3 L'autorizzazione all'acquisto

Il quadro attuale è normato dal D.P.R. 290/2001 e in particolare:

Art. 25 – Autorizzazione all'acquisto (patentino)

Art. 26 – Rilascio di autorizzazione all'acquisto

Art. 25 – Autorizzazione all'acquisto (patentino)

Coloro che vogliono acquistare prodotti fitosanitari classificati T+, T o Xn devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 26 del D.P.R. 290/2001.

Cosa Cambia.

A decorrere dal 26 novembre 2015 (art. 9 del D. Lgs. 150/2012), l'utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dall'autorità competente, indipendentemente dalla classificazione dei prodotti acquistati.

Art. 26 – Rilascio di autorizzazione all'acquisto

Tale autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti alle persone maggiorenni previa valutazione positiva che ha lo scopo di accertare la conoscenza dei pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione e utilizzazione dei prodotti fitosanitari.

L'autorizzazione ha validità 5 anni e viene rinnovata con le stesse modalità del rilascio.

Cosa Cambia.

Dal 26 novembre 2014 (A.1.1 Sistema di formazione - Piano di azione nazionale e art. 9 D. Lgs. 150/2012), il certificato viene rilasciato dalle Regioni e Province autonome alle persone maggiorenni che abbiano frequentato appositi corsi di formazione con valutazione finale positiva nelle materie elencate nell'Allegato I del D. Lgs. 150/2012.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Tali soggetti sono però tenuti a superare la valutazione finale e a partecipare, per il rinnovo del patentino, ai corsi di aggiornamento previsti.

Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del D.P.R. 290/2001.

Le competenti autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare le abilitazioni secondo i criteri riportati nell'All. I parte C del Piano di azione nazionale.

A.4 Lo stoccaggio dei prodotti

Il quadro attuale è normato dal D.P.R. 290/2001 e in particolare:

Art. 24 – Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto

L'articolo prevede norme circa le caratteristiche dei locali adibiti a deposito e a vendita dei prodotti fitosanitari, vietandone la vendita in forma ambulante e allo stato sfuso, o in concomitanza di vendita di generi alimentari.

I prodotti classificati T+, T o Xn devono essere conservati in appositi locali o in appositi armadi, da tenere chiusi a chiave. I venditori devono essere provvisti di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'Azienda sanitaria locale (tracciabilità dei prodotti).

Cosa Cambia.

Non è ancora chiaro, secondo il Regolamento (CE) 1272/08 (CLP), quale impatto deriverà dalla rivalutazione della classificazione dei prodotti nei confronti della capacità di stoccaggio da parte dei rivenditori. Verosimilmente aumenterà il numero di formulati con classificazioni più restrittive riferibili alle attuali T+, T, Xn, N.

Nel caso di stoccaggio di elevati volumi di prodotti fitosanitari ricadenti nei requisiti della disciplina Seveso (D. Lgs. 334/1999 e smi) sarà da prevedere una nuova valutazione della situazione dei magazzini e dei volumi stoccabili.

L'art 17 del D. Lgs. 150/2012, fatte salve le indicazioni di legge in materia di salvaguardia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), rimanda al Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile degli agrofarmaci l'identificazione delle indicazioni specifiche sugli aspetti di stoccaggio, manipolazione, smaltimento delle rimanenze dei prodotti e dei relativi imballaggi.

Inoltre il D. Lgs. 150/2012, specificatamente all'articolo 17 comma 2, stabilisce che gli utilizzatori professionali e i distributori sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, delle rimanenze e dei relativi imballaggi, secondo le prescrizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Il Piano di azione nazionale stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2015, tutti gli utilizzatori professionali dovranno rispettare le disposizioni riportate nell'All. VI del Piano, tra cui:

- i locali di stoccaggio dei prodotti fitosanitari devono essere specifici e non possono prevedere lo stoccaggio promiscuo di generi alimentari o mangimi;
- il deposito deve essere organizzato in maniera tale da poter contenere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente, le acque o la rete fognaria;
- il deposito o l'armadio deve garantire un sufficiente ricambio d'aria, deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti o creare condizioni di pericolo;
- le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
- i prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
- i ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;
- sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e in vicinanza dell'entrata devono essere ben visibili i numeri di emergenza;
- il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

Tel. (+39) 02 34565.334

Fax (+39) 02 34565.456

e-mail: agrofarma@federchimica.it